

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4990

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE PASCALIS, BARBI, LEZZI, GENNAI TONIETTI ERISIA,
BIANCHI GERARDO, ISGRO'**

Presentata il 7 marzo 1968

**Integrazioni e modifiche alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589,
concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Fra i problemi centrali delle partecipazioni statali la V Commissione della Camera, competente oltreché in materia di bilancio e di programmazione anche ed in particolare in materia di partecipazioni statali, ha individuato quello del quadro istituzionale entro il quale deve essere ordinato l'intervento dello Stato nella forma specifica di imprenditorialità pubblica originariamente sperimentata nel nostro paese ormai da più di un trentennio e di recente assunta dal programma di sviluppo economico come una delle leve peculiari ed essenziali per perseguire i fini di equilibrato sviluppo proposti al paese.

Quando si parla di quadro istituzionale delle partecipazioni statali ci si riferisce ad una serie di livelli istituzionali chiamati ad assumere, eseguire e controllare le scelte di politica economica affidata allo strumento della imprenditorialità pubblica: vi è infatti un livello di direttive e di indirizzo cui partecipano Governo e Parlamento, vi è un livello non meramente esecutivo ma di iniziativa e di gestione e cioè di imprenditorialità vera e propria cui partecipano enti e società, vi è infine un livello di controllo dei risultati conseguiti, di coerenza con le direttive impartite, di risultanze della gestione cui variamente partecipano enti, autorità di governo e Parlamento.

La V Commissione ha affrontato il complesso di tali problemi istituzionali e per quanto concerne i poteri di indirizzo e di controllo che competono al Parlamento ha anche sperimentato un nuovo approccio con la costituzione del comitato partecipazioni statali e con una serie di *hearings* che hanno consentito un più diretto e vivo rapporto con gli uomini più immediatamente impegnati nella imprenditorialità pubblica.

Ma le stesse esigenze di iniziativa e di controllo del Parlamento non possono significare attenuazione o accantonamento della responsabilità e perciò della iniziativa e del controllo che il Governo deve avere nel settore ed anzi non possono non passare attraverso una più precisa definizione delle responsabilità del Governo, attraverso una specificazione di competenze e di poteri del Ministro delle partecipazioni statali, un adeguamento delle strutture organizzative a sua disposizione per lo esercizio di tali responsabilità e competenze. È infatti il Governo che risponde al Parlamento ed è attraverso i competenti organi di Governo che il Parlamento può fare valere le sue scelte ed operare il suo controllo.

I dieci e più anni ormai trascorsi dalla costituzione del Ministero delle partecipazioni statali hanno accumulato una sufficiente esperienza che consente di commisurare la struttura allora introdotta nel nostro ordinamento

con i compiti e le esigenze cui il nuovo istituto era chiamato a corrispondere. Sulla base di tali esperienze si può pertanto proporre un'ampia revisione ed integrazione di quella normativa, tanto più che nel frattempo il nostro ordinamento si è affacciato al sistema della programmazione economica, che viene a costituire un quadro istituzionale fondamentalmente nuovo entro il quale lo strumento delle partecipazioni statali riceve non solo responsabilità e compiti nuovi ed una vera e propria esaltazione delle sue capacità di intervento, ma entro il quale viene ad assumere una vera e propria nuova collocazione.

Ciò è tanto vero che lo stesso programma ha postulato una riforma istituzionale del sistema delle partecipazioni statali ed in modo specifico una legge di riforma del Ministero; ciò è tanto vero che la prima legge istituzionale della programmazione, quella che ha fondato ed organizzato l'autorità di piano (e la legge delegata che a questa ha fatto seguito), ha provveduto ad assumere nel CIPE una parte dei poteri di indirizzo e di direttiva in precedenza dislocati nel comitato interministeriale per le partecipazioni statali, nonché a smistare sull'organo individuale di governo preposto al settore i residui poteri assegnati a quel comitato.

Proprio partendo dalla indicazione del programma e dalla impostazione istituzionale della prima legislazione che ha modellato gli organi di governo alle esigenze nuove del programma, qui si propone di dare adeguato svolgimento normativo alla conseguente esigenza di riqualificare compiti e poteri dell'organo individuale di governo che deve dare seguito alle direttive generali fissate in materia di partecipazioni statali dal CIPE, specificandone contenuti, assumendo iniziative e scelte conseguenti, impartendo agli enti operativi le istruzioni necessarie, controllandone i risultati e assumendo le iniziative capaci di accogliere, filtrare e rappresentare in sede politica la dinamica imprenditoriale del sistema.

Si vuole altresì assicurare all'organo individuale competente gli strumenti adeguati all'esercizio di tali compiti e responsabilità, senza introdurre appesantimenti burocratici ma delineando una struttura amministrativo-operativa congeniale alle funzioni di iniziativa, coordinamento e controllo proprie del Ministero delle partecipazioni statali; perciò definizione di sedi tecniche e consultive; perciò snelli dipartimenti ispettivi, di istruzione e di studio; perciò soprattutto congegni utili ad acquisire collaborazioni qualificate anche

al di fuori dei quadri della pubblica amministrazione.

Fermi restando i connotati essenziali del sistema, che vogliono incardinati negli enti e nelle società le funzioni imprenditoriali vere e proprie, senza intromissioni esterne nella gestione, senza sovrapposizioni politiche o burocratiche, si è inteso fondare su competenze ben ritagliate e su precisi ed adeguati poteri le funzioni di indirizzo (di assunzione cioè di scelte, di preposizione di obiettivi specifici ed aggiornati) che debbono competere al Ministero delle partecipazioni statali. Funzioni queste di concreta direttiva, che implicano conoscenza e controllo e perciò adeguati strumenti di conoscenza e di controllo. Senza di ciò non sarebbe possibile assicurare quella assidua coerenza, quella efficace disponibilità delle partecipazioni statali con gli obiettivi e la strategia della programmazione.

Ai fini sopra indicati, raccogliendo l'esperienza e l'elaborazione che nell'arco della intera legislatura Commissione bilancio e il suo Comitato partecipazioni statali sono venuti maturando, si ritiene utile proporre la presente proposta di legge, come contributo che questa Camera offre a quella che le succederà per i compiti e le determinazioni che in materia a quella competeranno.

* * *

Di proposito questo progetto non ha inteso di affrontare il problema di un più ampio accorpamento di competenze nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali si da erigerlo a Ministero dell'impresa pubblica, né quello di introdurre un parere o una consultazione parlamentare nella nomina di amministratori di società ed enti e nemmeno quello di una individuazione anche contabile degli oneri che sulla gestione delle imprese vengono a caricare gli obiettivi di pubblica utilità che alle imprese vengono fissati proprio perché non intese al mero fine del profitto. Non sono stati affrontati tali pur rilevanti problemi, sui quali a lungo in sede di Commissione e di Comitato si è dibattuto, proprio per le loro esorbitanti dimensioni, proprio perché avrebbero coinvolto assetti e competenze non di già proprie delle partecipazioni statali, allargando pertanto il discorso a questioni più complesse e forse non ancora mature per una ravvicinata soluzione legislativa. Un Ministero della impresa pubblica infatti implicherebbe non soltanto trasbordo di competenze da questo a quel Ministero, ma altresì diversi moduli di gestione e diversi assetti giuridico-amministrativi per aziende

ed attività pubbliche convertibili bensì alla formula delle partecipazioni statali, ma a tutt'oggi diversamente regolamentate e gestite. L'intervento del Parlamento, ancor che consultivo, nella nomina di amministratori e dirigenti di enti e società pubbliche trascende per parte sua l'ambito delle partecipazioni statali e investe tutta una serie di settori e di fattispecie per le quali si dovrebbe trovare una univoca soluzione. La elaborazione di criteri e parametri per la contabilizzazione degli oneri cosiddetti impropri nelle gestioni aziendali è esigenza valida, capace di introdurre elementi di chiarezza e di responsabilizzazione nelle scelte e nelle gestioni, ma manca ancora una elaborazione traducibile in termini normativi.

* * *

L'articolo 1 precisa il potere di coordinamento unitario e di vigilanza del Ministero sugli enti dipendenti. Come, infatti è ben specificato nella Relazione programmatica del Ministero delle partecipazioni statali del 1968, « il sistema delle partecipazioni statali si configura come un insieme organico di iniziative che operano in un'ampia gamma di settori, ma che nella loro azione fanno capo ad un unico centro di direzione politica e di amministrazione attiva che è il Ministero delle partecipazioni statali ».

Coerentemente con questa impostazione si ritiene di dover suggerire un emendamento agli articoli 6 e 7 del disegno di legge n. 2085, « Norme sulla programmazione economica », presentato al Senato il 23 febbraio 1967, in cui si precisano le procedure riguardanti le informazioni che il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può ricevere dalle società a partecipazione statale e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali. L'emendamento consiste nel sostituire le parole « di intesa » con la parola « tramite » ogni volta che ci si riferisce in questi due articoli al Ministero delle partecipazioni statali.

Le modalità di attuazione del controllo e vigilanza, sono precisate nell'articolo 2 e nel seguente articolo 3. Da notare che il controllo sulle società a partecipazione statale da parte del Ministero delle partecipazioni statali, deriva anche dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 23 del progetto sulla riforma delle società per azioni.

Nell'articolo 4 le norme già emanate per l'inquadramento negli Enti di gestione delle società a partecipazione statale, sono estese alle tre società le cui azioni sono ancora intestate allo Stato direttamente. Esse avreb-

bero dovuto essere inquadrate negli enti, entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, a norma dell'articolo 3 della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali.

L'articolo 5 delegando al Governo il potere di modificare gli statuti degli Enti dipendenti, e quindi anche dell'IRI e dell'ENI, risponde ad una esigenza di chiarezza e di funzionalità. Questi due enti, infatti, sorti prima del Ministero delle partecipazioni statali, hanno statuti che sono stati compilati in base ad esigenze diverse da quelle attuali e sono infatti difformi dagli statuti degli enti di gestione costituiti successivamente dal ministero stesso. Si impone pertanto una loro omogeneizzazione.

L'articolo 6 detta norme per la nomina dei presidenti, consiglieri, sindaci e direttori generali degli enti di gestione, eliminando così le disparità normative e le incertezze che tuttora esistono in questa materia.

L'articolo 7 stabilisce una incompatibilità il cui significato è evidente; non è infatti ammissibile una identità di persona tra controllore e controllato. Né potrebbe essere ammessa, in quanto avrebbe il significato di una indebita ingerenza, la presenza di personale dipendente da altri ministeri nei consigli di enti o società controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.

L'articolo 8 deferisce al Ministro delle partecipazioni statali la nomina del presidente del collegio sindacale e di un sindaco supplente delle società a partecipazione statale, per garantire un più sicuro controllo. Questa disposizione va collegata con quanto è previsto nel progetto di legge sulla riforma delle società per azioni, il quale, mentre attribuisce alla Banca d'Italia la competenza per questa nomina relativamente alle società le cui azioni sono quotate in borsa, riconosce d'altra parte la stessa competenza ai Ministeri interessati per le società da essi dipendenti.

Con l'articolo 9 viene istituito un Comitato tecnico di alta qualificazione, quale organo di consulenza diretta del Ministro per i maggiori problemi, sui quali egli debba pronunciarsi. Si dovrebbe in tal modo assicurare alla industria controllata dallo Stato la guida della migliore competenza, reclutata tra personalità indipendenti degli ambienti economici ed universitari italiani.

L'articolo 10 stabilisce una più funzionale struttura interna del Ministero stesso e ne determina il nuovo organico.

Attualmente l'organizzazione dei servizi del Ministero è regolata dal decreto ministe-

riale delle partecipazioni statali 23 dicembre 1959 che prevede una struttura piramidale. Il Ministero è cioè « costituito da un ispettorato generale, articolato in due servizi: il servizio per gli affari amministrativi e per il personale ed il servizio per gli affari economici ».

Sucessivamente, per le esigenze dell'attività ministeriale, veniva costituita, alle dirette dipendenze del Ministro una segreteria tecnica, praticamente fuori organico.

Questa segreteria tecnica ha oggi una funzione sempre più importante anche per i nuovi compiti della programmazione e quindi si rende improrogabile il suo riconoscimento nell'organico del Ministero. D'altra parte da una struttura piramidale è opportuno passare ad una struttura parallela, analoga a quella degli altri Ministeri. Tuttavia, data la modesta dimensione di questo Ministero, anziché quattro direzioni generali sono previsti un ispettorato, due servizi ed un ufficio, direttamente dipendenti dal Ministro e quindi con autonomia pari a quella di direzioni generali.

Nei successivi articoli 11, 12, 13 e 14 sono specificate le mansioni di queste quattro unità organizzative.

In particolare l'ispettorato generale ha la funzione di rappresentanza esterna del Mi-

nistero, e svolge i compiti di esecuzione e controllo delle direttive ministeriali, con speciale riferimento agli enti di gestione. Assorbe l'attuale ufficio del direttore generale.

Il servizio per la programmazione studia i problemi di sviluppo ed elabora i programmi per gli enti e le aziende a partecipazione statale, curando i relativi rapporti con gli organi della programmazione ed il Parlamento. Assorbe l'attuale segreteria tecnica.

Il servizio per le gestioni aziendali elabora le direttive generali nel campo della gestione del personale e della ricerca scientifica, controllandone l'applicazione, e svolge i compiti relativi alla esecuzione e controllo delle direttive ministeriali per la gestione economica e finanziaria delle singole società a partecipazione statale. Sostituisce l'attuale Servizio per gli affari economici.

L'Ufficio per gli affari amministrativi e per il personale svolge i compiti che riguardano il funzionamento interno del Ministero. Sostituisce l'attuale servizio per gli affari amministrativi e per il personale.

Infine l'articolo 15 dispone la presenza di rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali nei vari comitati ed organismi alla cui attività questo sia interessato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero delle partecipazioni statali coordina l'attività degli enti di gestione da esso dipendenti e li rappresenta unitariamente, sia nei rapporti col CIPE che in quelli col Ministero per il bilancio e la programmazione economica, nel quadro della realizzazione della programmazione economica nazionale, impartisce le direttive necessarie per la attuazione delle deliberazioni attinenti ai programmi e alle direttive generali del C.I.P.E.

Il Ministero delle partecipazioni statali, inoltre, esercita il controllo e la vigilanza sugli enti di gestione da esso dipendenti e per mezzo di questi sulle società a prevalente o paritaria partecipazione statale.

ART. 2.

Gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare al Ministero delle partecipazioni statali tutti gli elementi necessari per l'esercizio da parte del Ministero stesso dei compiti e delle attribuzioni ad esso devoluti a norma della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554 e della presente legge.

In particolare gli enti devono trasmettere al Ministero almeno quindici giorni prima dell'assemblea, il proprio bilancio con relativa relazione e quello delle società controllate, redatti secondo uno schema tipo predisposto dal Ministero.

Le relazioni sul bilancio debbono, tra lo altro, indicare:

- a) l'ammontare degli investimenti effettuali e le relative coperture;
- b) le variazioni dell'occupazione;
- c) le eventuali varianti tra i programmi stabiliti e quelli realizzati;
- d) le prospettive e i programmi di investimento del quinquennio successivo;
- e) i piani di copertura dei relativi fabbisogni finanziari.

Gli enti sono, inoltre, tenuti a redigere e a trasmettere, secondo le modalità e nei tempi indicati dal Ministero, il bilancio consolidato di gruppo.

ART. 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali, in relazione ai compiti di controllo e vigilanza ad esso demandati, ha facoltà di disporre in-

chieste ed ispezioni negli enti dipendenti e nelle società a prevalente o paritaria partecipazione statale.

Per l'espletamento di tali compiti il Ministro si vale di funzionari della carriera direttiva del Ministero o dei membri del Comitato tecnico di cui all'articolo 9.

Gli amministratori ed i dirigenti degli enti e delle società a partecipazione statale sono tenuti a fornire ogni notizia, atto o documento che venga loro richiesto per l'assolvimento dei compiti di ispezione o di inchiesta. Essi sono, in particolare, tenuti a mettere a disposizione i registri contabili ed ogni altro documento riguardante l'attività dei propri organi di amministrazione e di controllo.

Gli incaricati delle inchieste ed ispezioni devono conservare il segreto sulle risultanze degli accertamenti inerenti alla gestione ed all'attività delle aziende e degli organismi predetti, riferendo direttamente al Ministro delle partecipazioni statali.

ART. 4.

Vengono estese alle partecipazioni dello Stato nelle società « Nazionale Cogne », « A.T.I. » ed « A.M.M.I. » le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 della legge 21 giugno 1960, n. 649, per il loro inquadramento negli enti dipendenti costituiti o da costituire.

ART. 5.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la modifica degli statuti degli enti dipendenti allo scopo di assicurarne la necessaria armonizzazione e la corrispondenza alle direttive della presente legge.

Le relative norme saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentito il Consiglio dei ministri.

ART. 6.

I presidenti, i vice-presidenti, i membri dei consigli di amministrazione ed i componenti dei collegi sindacali degli enti dipendenti sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, sentito il Consiglio economico-tecnico di cui all'articolo 9.

I presidenti, i vice-presidenti, i consiglieri ed i sindaci durano in carica un triennio e possono essere confermati alla scadenza del loro mandato.

I direttori generali degli enti dipendenti sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali su proposta del presidente dell'Ente, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Gli emolumenti dei presidenti, vice-presidenti, consiglieri, sindaci degli enti dipendenti sono fissati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali.

Per gravi inadempienze nell'attuazione delle direttive stabilite dal Ministero, i presidenti, i vice-presidenti, i membri del consiglio di amministrazione, possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Con decreto del Ministro per le partecipazioni statali su motivata proposta dei presidenti degli enti dipendenti, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione, può altresì essere disposta la revoca della nomina dei direttori generali degli enti stessi.

Gli enti dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali debbono sottoporre all'autorizzazione del Ministro le proposte di nomina dei membri dei consigli di amministrazione e dei sindaci nelle società finanziarie e nelle società operative espressamente indicate annualmente dal Ministero.

ART. 7.

La carica di presidente, vice presidente o membro del consiglio di amministrazione degli enti e delle società controllati, di cui al secondo comma dell'articolo 1, è incompatibile con l'appartenenza all'amministrazione dello Stato.

ART. 8.

Il presidente del collegio sindacale e un sindaco supplente delle società controllate di cui al secondo comma dell'articolo 1, anche quando trattasi di società le cui azioni sono quotate in borsa, sono nominati dal Ministro per le partecipazioni statali.

Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati alla scadenza del loro mandato. Le relative retribuzioni vengono determinate dal Ministero delle partecipazioni statali nell'ambito delle misure minime e massime fissate dalla tariffa vigente.

ART. 9.

È costituito presso il Ministero delle partecipazioni statali un comitato tecnico composto da non più di 11 membri, nominati dal

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Il Comitato tecnico è presieduto dal Ministro delle partecipazioni statali o da un suo delegato ed è chiamato a pronunciarsi su qualsiasi problema economico, finanziario o tecnico sul quale il Ministro ritenga di dover chiedere il parere.

I componenti del Comitato tecnico debbono essere scelti tra persone fornite di comprovata competenza ed esperienza in almeno uno dei seguenti campi: economia, finanza, lavoro, direzione aziendale, ricerca scientifica e tecnologica, diritto dell'economia.

Essi sono nominati per un periodo di cinque anni, salvo quanto disposto nel successivo comma e possono essere confermati alla scadenza dell'incarico. Con la procedura prevista per la nomina, possono essere sostituiti, annualmente, nella misura massima del quarto del loro numero complessivo.

Gli emolumenti dei componenti del Comitato tecnico sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla segreteria del Comitato tecnico è preposto un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, nominato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali; possono esservi addetti anche altri impiegati della carriera direttiva ed esecutiva.

La segreteria del consiglio dipende direttamente dal Ministro.

ART. 10.

Il Ministero delle partecipazioni statali è costituito da:

- 1) ispettorato generale;
- 2) servizio per la programmazione;
- 3) servizio per le gestioni aziendali;
- 4) ufficio per gli affari amministrativi e del personale.

All'ispettorato generale e ai due servizi sono preposti funzionari con la qualifica di direttore generale alle dirette dipendenze del Ministro.

All'ufficio per gli affari amministrativi e del personale è preposto un funzionario con la qualifica di ispettore generale, alle dirette dipendenze del Ministro.

I ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali sono fissati dalle tabelle A), B) e C) allegata alla presente legge.

ART. 11.

L'ispettorato generale:

tratta gli affari in materia legislativa, quelli riguardanti l'attività parlamentare, quelli relativi ai rapporti con la presidenza del consiglio dei ministri, con gli altri Ministeri e con gli organi interministeriali, nonché con gli organismi internazionali, in ordine all'attuazione delle direttive ministeriali;

autorizza, nel quadro delle direttive elaborate dal servizio per la programmazione, le richieste di acquisizione e di cessazione di partecipazioni statali, di accordi di partecipazione tra enti e società a partecipazione statale con società straniero, di modifica dei fondi di dotazione degli enti, di emissione di prestiti obbligazionari da parte degli enti e le forniture all'estero;

esercita le attribuzioni indicate nell'articolo 2, in materia di bilanci degli enti;

predispongono i decreti di nomina dei presidenti, dei vice presidenti, dei membri dei consigli di amministrazione degli enti dipendenti, dei presidenti dei collegi sindacali, di cui agli articoli 6 o 7 e gli altri provvedimenti previsti negli stessi articoli;

cura la tenuta dello schedario generale delle aziende a partecipazione statale, dello schedario dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei dirigenti delle aziende;

elabora le statistiche concernenti aspetti organizzativi e produttivi del settore delle partecipazioni statali.

ART. 12.

Il servizio per la programmazione:

studia i problemi di sviluppo delle imprese a partecipazione statale, sia nei loro aspetti tecnici che in quelli finanziari;

elabora, in conformità con le direttive generali impartite dal CIPE, le direttive necessarie per la loro attuazione;

elabora la relazione annuale per il Parlamento, di cui all'articolo 10 legge 22 dicembre 1956, n. 1589, integrandola con i bilanci consuntivi degli enti di gestione e con i disegni di legge relativi agli eventuali aumenti dei fondi di dotazione;

prepara i documenti che il Ministero propone per l'approvazione al CIPE;

studia i programmi di riordinamento delle società a partecipazione statale ed elabora le relative proposte;

cura i rapporti con gli organi della programmazione e con gli altri Ministeri nella stessa materia.

ART. 13.

Il Servizio per le gestioni aziendali:

indica con apposite direttive le linee da seguire nel campo delle relazioni sindacali, della formazione professionale, della ricerca scientifica, della prevenzione antinfortunistica e della difesa sanitaria;

segue l'andamento della gestione delle società a partecipazione statale, al fine di verificare l'attuazione delle direttive impartite in materia, con speciale riguardo agli aspetti della produzione, dell'occupazione, dei rapporti sindacali, della formazione professionale, della ricerca scientifica, della prevenzione antinfortunistica e della difesa sanitaria;

esamina i bilanci delle società a partecipazione statale, e richiede, ad integrazione delle prescritte relazioni, i chiarimenti e le notizie che riterrà necessari;

autorizza le modifiche dei capitali sociali, l'emissione di prestiti obbligazionari delle società a partecipazione statale e la locazione di stabilimenti facenti parte di aziende a partecipazione statale, nel quadro delle direttive elaborate dal servizio per la programmazione.

ART. 14.

L'Ufficio per gli affari amministrativi e del personale:

tratta gli affari concernenti il personale del Ministero;

provvede agli adempimenti relativi al bilancio di previsione, alla tenuta dello schedario riflettente la situazione di tutti i capitoli di spesa ed all'amministrazione dei capitoli concernenti le spese generali;

provvede alla gestione degli autoveicoli;

provvede alla stipulazione dei contratti;

vigila sul consegnatario-cassiere;

ha la direzione della Biblioteca.

È alle dirette dipendenze del Capo dell'ufficio per gli affari amministrativi e del personale l'ufficio organizzazione e metodi del Ministero.

ART. 15.

Nei comitati, nelle commissioni e negli organismi tecnici e consultivi comunque denominati nei quali vengono trattati problemi interessanti le partecipazioni statali sono inclusi rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali.

All'indicazione dei comitati, commissioni ed organismi di cui al comma precedente, sarà provveduto con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con i Ministri interessati.

La nomina dei rappresentanti di cui al primo comma avviene con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con i Ministri interessati.

TABELLA A

Ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione delle partecipazioni statali.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttori generali	3
670	Ispettori generali	14
500	Direttori di divisione	22
402	Direttori di sezione	30
325	Consiglieri di 1 ^a classe	48
271	Consiglieri di 2 ^a classe	
229	Consiglieri di 3 ^a classe	

TABELLA B

Ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione delle partecipazioni statali.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Archivisti superiori	3
271	Archivisti capi	8
229	Primi archivisti	15
202	Archivisti	35
180	Operatori tecnici di 1 ^a classe	
	Dattilografi di 1 ^a classe	
157	Applicati	
	Operatori tecnici di 2 ^a classe	
	Dattilografi di 2 ^a classe	
157	Applicati aggiunti	
	Operatori tecnici aggiunti	
	Dattilografi aggiunti	

TABELLA C

Ruolo della carriera del personale ausiliario della amministrazione delle partecipazioni statali.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	2
173	Commessi	5
159	Uscieri capi	18
151	Uscieri	
142	Inservienti	2
173	Agenti tecnici capi	
159	Agenti tecnici	